

(N. 1472-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale
fra mutilati ed invalidi del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1472, concernente la trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, giunge all'esame della nostra Assemblea legislativa a seguito di una precisa richiesta formulata, a termini di regolamento, nella seduta del 20 novembre 1957 dai senatori Bolognesi, Fiore, Fantuzzi, Petti, Mancino, Bitossi e Barbare-schi. Il relatore, che aveva già riferito ampiamente sull'argomento alla 10^a Commissione del Senato, già investita dell'esame del disegno di legge in sede deliberante, è stato autorizzato dalla maggioranza della Commissione, nella seduta del 12 dicembre 1957, a presentare all'Assemblea una relazione aggiornata che tenesse conto degli emendamenti a suo tempo già discussi ed in buona parte approvati dalla Commissione stessa.

È doveroso rilevare innanzi tutto che il provvedimento è da lungo tempo atteso dalla benemerita categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro che, non a torto, reclama il potenziamento della propria Associazione attualmente in una critica situazione.

L'« A.N.M.I.L. » ha avuto, sin dalle origini, una esistenza alquanto travagliata. Nata infatti in tempo di guerra — il 19 settembre del 1943 — risentiva purtroppo, sin dalla sua iniziale costituzione, delle eccezionali condizioni del momento. Infatti gli otto promotori che firmarono presso il Notaio dottor Egidio Marchese l'atto costitutivo al quale fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge in esame, convengono che « dato lo stato di guerra contingente e la esiguità del loro numero in rapporto alla importanza dell'associazione avente carattere nazionale, concordano a voti unanimi di affidarne temporaneamente la reggenza ad un reggente straordinario con pieni poteri, nell'attesa di più propizia tempestività per la nomina delle cariche ». E lo stesso riconoscimento in Ente morale, ottenuto il 22 febbraio 1945 con decreto luogotenenziale n. 128, denuncia pure una critica situazione anormale, perchè in quel periodo era ancora dolorosamente diviso in due parti il territorio nazionale. Tutto questo va rilevato, allo scopo di porre in evidenza che

l'Associazione non poteva, per queste sue origini, essere viva e vitale. Neppure sono valse i successivi tentativi a normalizzare una situazione che portò il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a procedere, con suo decreto del 9 marzo 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1953), alla nomina di un Commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, coi poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del Presidente.

Tale gestione straordinaria è tuttora in atto, con rammarico della categoria che desidera uscire da questa situazione di incertezza, perchè vuole assicurare alla propria Associazione un ordinamento stabile e definitivo, coi caratteri propri dell'ente di diritto pubblico e con mezzi adeguati alla importanza dei compiti affidati dalla legge in esame. I mutilati ed invalidi del lavoro hanno sempre manifestato il loro attaccamento alla propria Associazione ed hanno considerato con grande simpatia la costituzione di un solido organismo che provvedesse ad integrare, con una adeguata assistenza, le provvidenze di legge, che attualmente intervengono ad assicurare la corresponsione di una rendita proporzionata alla entità del danno patito dall'infortunato.

L'attuale sistema assicurativo fa capo al vecchio e solido Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: lo I.N.A.I.L. che agisce nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro o menomati in seguito a malattie professionali, in modo tale da reintegrare attraverso la rendita la diminuita capacità lavorativa. La stessa relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge in esame, rileva però l'inadeguatezza di questo sistema previdenziale nella forma primitiva, giacchè le rendite (chè in ogni caso dovranno essere aderenti alla situazione economica generale) non possono tener conto delle particolari situazioni dei singoli soggetti, diversissime da caso a caso. Infatti, se l'I.N.A.I.L. provvede a corrispondere una rendita commisurata al grado di invalidità del lavoratore, ed aiuta il soggetto attraverso protesi o speciali cure fisiche, assistenza questa che la legge 17 agosto 1935, n. 1765, limita ai

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

casi di « inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti », non può tener conto di tutti gli altri casi e delle diverse situazioni di bisogno morale e materiale in cui viene a trovarsi il lavoratore, che nella produzione dei beni ha dato un fortissimo contributo personale, lasciando una parte di se stesso e della propria salute nella quotidiana dura fatica.

Che le disposizioni attuali nel campo assistenziale siano insufficienti ed inadeguate, è dimostrato anche dal fatto che lo stesso Istituto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha già provveduto — al di là delle disposizioni di legge — a deliberare provvidenze complementari che anticiperebbero le leggi in elaborazione. Vi è comunque una zona di attività ancora libera dai limiti previsti dalla legge ed è una attività non ancora ben definita per l'evolversi dei tempi e per l'accrescersi di bisogni in passato pressochè ignorati. È pertanto necessario procedere con chiarezza nel definire questa attività assistenziale, onde evitare conflitti di competenza o la creazione di dannosi duplicati. Questi motivi, mentre richiamano l'importanza e la delicatezza della definizione dei compiti attribuiti all'Associazione, pongono altresì il problema dei mezzi da assicurare all'ente, perchè possa provvedere all'attuazione dei compiti che il disegno di legge in esame elenca all'articolo 4.

Va ricordato in questa relazione che la A.N.M.I.L., pur nelle deficienze strutturali e ad onta della lamentata carenza di mezzi, non soltanto ha raccolto larghi consensi fra la categoria ma acquistò prestigio anche presso le Autorità dello Stato allorchè furono assegnate all'Associazione pubbliche funzioni, essendo chiamata a partecipare, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, all'attività inerente al collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi del lavoro. Nonostante questo riconoscimento l'Associazione che già aveva conseguito, come è detto più sopra, l'erezione in ente morale, non poteva considerarsi pienamente idonea allo svolgimento dei compiti derivanti dalle molteplici esigenze della categoria, così che venne reclamato il perfezionamento della struttura giuridica dando all'As-

sociazione carattere pubblico, trasformando pertanto l'Associazione in una istituzione pubblica, dotata dei poteri e degli obblighi propri degli enti di diritto pubblico.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede, nel testo governativo, il cambio di denominazione del sodalizio in « Ente nazionale di assistenza per mutilati ed invalidi del lavoro ». Ciò non è risultato di gradimento della benemerita categoria, che vedeva in tale cambiamento una menomazione. La 10^a Commissione ha riconosciuta legittima la richiesta ed ha mantenuto la vecchia denominazione all'Associazione, accordando nel tempo stesso la personalità giuridica pubblica.

Con questa decisione la Commissione ritiene si possano conciliare due termini che a prima vista appaiono quasi inconciliabili: rispettare l'iniziativa e lo spirito d'associazione da una parte e, dall'altra, conferire a questa Associazione diritti di cui soltanto un ente pubblico può fruire, senza sottrarsi con ciò agli obblighi derivanti dall'esercizio di pubbliche funzioni. Questo principio della riunione di due funzioni nello stesso ente od Associazione che dir si voglia, è facilmente rilevabile anche nel testo ministeriale, ove sono previste anche funzioni pubbliche attribuite ad organi costituiti in parte da rappresentanti eletti dalla base dell'associazione ed in parte da rappresentanti nominati dall'alto.

Sempre secondo l'articolo 1, l'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro.

L'articolo 2 enuncia in via generale gli scopi dell'Associazione, mentre l'articolo 3 stabilisce quali siano i soggetti assistibili.

All'articolo 4 vengono definiti i compiti affidati all'Associazione e più precisamente, secondo il testo approvato dalla 10^a Commissione del Senato, si provvede alla assistenza mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmisione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi del lavoro, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto alla assistenza.

Il secondo comma dell'articolo 4 conferma che « sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private ».

Risultano altresì affidati all'Associazione, sempre secondo l'articolo 4, la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

L'articolo 5, modificato secondo il testo della Commissione, assicura i mezzi all'Associazione attraverso versamenti da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse marittime per gli infortuni, di una aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alle sinbole gestione, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati. Viene cioè apportata una modifica al testo governativo, che prevede detta aliquota limitata allo 0,10 per cento. Con tale emendamento il contributo dello I.N.A.I.L. viene portato, in via presuntiva, da 73 milioni a 220 milioni all'anno.

La Commissione ha stabilito inoltre, analogamente a quanto viene dalla legge fissato per altre Associazioni, un contributo mensile non superiore a lire 50 a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita

o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue.

Il relatore, coi suoi emendamenti agli articoli 7, 8 e 9, ha modificato il testo ministeriale del disegno di legge, intendendo rafforzare la rappresentanza della categoria negli organi sia centrali che periferici. Non ha invece ritenuto, e con lui la Commissione, di poter accogliere le proposte presentate da una parte della Commissione stessa, tendenti ad eliminare dagli organi dell'Associazione le nomine espresse dall'alto, nomine che sono, secondo il relatore, la diretta conseguenza del riconoscimento di natura giuridica pubblica che si vuol dare all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. Dette nomine dall'alto rappresentano altresì una esigenza di presenza, negli organi, di elementi tecnicamente qualificati, per il buon funzionamento dell'Associazione. Tra le modifiche all'articolo 7 presentate dal relatore, è previsto che il Presidente dell'Associazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, venga scelto fra i mutilati del lavoro; atto questo di alto significato per il riconoscimento che doverosamente si deve a questa benemerita categoria.

Sulla composizione dei Consigli provinciali va rilevato che, secondo gli emendamenti allegati, su nove componenti dei Consigli stessi, cinque membri vengono eletti fra i mutilati ed invalidi del lavoro, a condizione che almeno un posto sia riservato all'eventuale rappresentante della minoranza. Per la validità della votazione dei suddetti 5 membri elettivi occorre la partecipazione alla votazione di almeno due terzi degli iscritti. Questi emendamenti vengono presentati al fine di assicurare la maggior vitalità della Associazione col pieno rispetto del metodo democratico.

Da rilevare infine che i Presidenti provinciali, scelti fra i cinque membri elettivi delle assemblee provinciali, vengono eletti dai nove componenti il Consiglio provinciale e fanno parte di diritto, per effetto degli emendamenti all'articolo 7, del Consiglio nazionale.

Onorevoli colleghi, la relazione che ho l'onore di presentare all'Assemblea, unitamente all'illustrazione degli emendamenti allegati, rap-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presenta un atto di solidarietà e di comprensione che è doveroso esprimere nei confronti di una categoria che si è imposta alla attenzione ed alla riconoscenza del Paese per il prezioso contributo di sacrificio e di opere recato nel campo del lavoro e della produzione.

Il relatore si permette sollecitare l'esame e

l'approvazione del tanto atteso disegno di legge col quale si intende potenziare l'A.N.M.I.L., e si augura che non vengano deluse, con ulteriori ritardi, le attese di una benemerita categoria che tanto ha dato e dona per il progresso della Nazione.

ZANE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, costituita il 19 settembre 1943, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, assume la denominazione di « Ente nazionale di assistenza per i mutilati e gli invalidi del lavoro ».

L'Ente ha personalità giuridica pubblica, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retto da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti delle norme della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 4.

L'Ente provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Identico.

Art. 4.

L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) *identico*;

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale dei mutilati ed invalidi nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano ad altro titolo diritto alla assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Ente i compiti affidati all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Ente la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

Qualora per l'attività prevista dal comma precedente sia necessario il patrocinio dei mutilati e degli invalidi in sede giudiziaria, questo è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quella sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è, in ogni caso in cui sia richiesta, svolta gratuitamente.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano, altresì, sull'Ente.

L'assistenza è concessa entro i limiti di bilancio dell'Ente con precedenza per i mutilati e gli invalidi aventi maggior grado di invalidità e in condizione di maggior bisogno.

Art. 5.

L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1° versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

b) *identico*;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) *identico*;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto alla assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

Soppresso.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente.

Soppresso.

Art. 5.

L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1° versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,10 per cento dei contributi incassati;

2° versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,10 per cento dei contributi da esse incassati;

3° eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai capoversi 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati ai sensi dei capoversi stessi entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4° donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

5° rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,10 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1° e 2° saranno effettuati trimestralmente.

sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

2° versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

3° eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati nei punti 1° e 2° predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4° contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

5° donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

6° rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

Identico.

I versamenti di cui ai numeri 1° e 2° del primo comma saranno effettuati trimestralmente.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Ente agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio nazionale;
- il Consiglio esecutivo;
- il Consiglio provinciale;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 7.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Consiglio nazionale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltrechè dal Presidente che lo presiede, è composto:

- di cinque mutilati od invalidi del lavoro eletti dai membri elettivi dei consigli provinciali, nei modi stabiliti dallo statuto;
- di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- di un rappresentante del Ministero dell'interno;
- di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio nazionale nomina nel suo seno un vice-presidente, da scegliersi fra i membri elettivi del Consiglio stesso.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, del vice-presidente del consigliere rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del consigliere rappresentante del Ministero dell'interno e di due consiglieri elettivi, scelti dal Consiglio nazionale.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei sindaci;
- il Consiglio provinciale.

Art. 7.

Il Presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltrechè dal Presidente che lo presiede, è composto:

- da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;
- da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

da cinque consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai Presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designato dai rispettivi Ministri.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

Art. 9.

I Consigli provinciali sono composti:

del presidente;

di tre membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

di un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal Provveditore agli studi;

di un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal capo dell'Ufficio;

di un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal capo dell'ufficio.

Art. 8.

Il Collegio dei Sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Identico.

I Sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

Art. 9.

I Consigli provinciali sono composti da nove membri compreso il Presidente:

da cinque membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

da un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal Provveditore agli Studi;

da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal Capo Ufficio;

da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

dal Direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I Consigli provinciali eleggono nel loro seno un vice-presidente da scegliersi fra i membri elettivi.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Art. 11.

I membri elettivi dei consigli provinciali, quattro mesi prima della scadenza dalla carica del Consiglio nazionale, eleggono i mutilati od invalidi del lavoro che dovranno far parte del futuro Consiglio nazionale, nei modi stabiliti dallo statuto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni suddette siano state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

La costituzione del primo Consiglio nazionale dell'Ente avverrà non appena i membri elettivi dei consigli provinciali, costituiti a norma della presente legge, avranno provveduto alle elezioni previste dal primo comma del presente articolo.

Fino a che la costituzione suddetta non sarà avvenuta, l'Ente sarà amministrato in via straordinaria dal Presidente che assumerà anche i poteri dal Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Il Presidente del Consiglio provinciale, scelto tra i cinque membri eletti dall'Assemblea provinciale, viene eletto dai nove membri che compongono il Consiglio provinciale.

Per la validità della votazione dei 5 membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti 5 membri deve essere riservato almeno un posto all'eventuale rappresentante della minoranza.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Soppresso.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni dei Presidenti dei Consigli provinciali siano state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Soppresso.

Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non sarà avvenuta, l'Associazione sarà amministrata in via straordinaria dal Presidente, che assumerà anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Art. 12.

Gli organi dell'Ente, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

Art. 13.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

Art. 14.

Il Presidente dell'Ente, il Consiglio nazionale, il Comitato esecutivo, il Collegio dei sindaci, i consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 15.

Con le stesse forme richieste per la nomina del Presidente, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente, con i poteri del Presidente, del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nei confronti dei Consigli provinciali.

Art. 12.

Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Il Presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 15.

Con le stesse forme richieste per la nomina del Presidente, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Associazione, con i poteri del Presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Identico.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo dell'Ente, deliberato dal Consiglio nazionale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

Art. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Ente nazionale di assistenza fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è parificato alle amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 18.

Mediante regolamento organico, da deliberare dal Consiglio nazionale dell'Ente e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente medesimo.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87, comma V, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione alla presente legge.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

Art. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

Identico.

Art. 18.

Mediante regolamento organico, da deliberare dal Consiglio nazionale dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

Art. 19.

Identico.